

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Giorgio Fonio  
e cofirmatari  
Deputati del Gran Consiglio

### Interrogazione 6 luglio 2016 n. 115.16

**A quanti bambini e bambine svizzeri è stato espulso il papà?**

### Interrogazione 17 agosto 2016 n. 129.16

**A quanti bambini e bambine svizzeri è stata espulsa la mamma?**

Signori deputati,

con riferimento alle vostre interrogazioni del 6 luglio 2016 e del 17 agosto 2016, preliminarmente vi informiamo che abbiamo ritenuto opportuno congiungere i due atti parlamentari in quanto vertono sulla stessa tematica, ovvero la revoca o il mancato rinnovo del permesso per stranieri<sup>1</sup> per motivi economici, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare, a genitori di bambini svizzeri e poiché, come da voi indicato, la seconda integra la precedente.

Parimenti, prima di entrare nel merito delle singole domande, siamo ad esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

### I. Premessa

In primo luogo – come peraltro sottolineato nell'introduzione alla vostra interrogazione parlamentare – il diritto al ricongiungimento familiare del genitore straniero con il proprio figlio svizzero non è assoluto e, evidentemente, l'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP) è chiamato ad arginare possibili situazioni d'abuso di diritto, in particolare dell'apparato sociale svizzero.

A tal proposito si ricorda come secondo l'art. 42 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri (LStr), i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Inoltre, in base al cpv. 2 della medesima norma, i familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone.

Infine, ai sensi dell'art. 42 cpv. 3 della LStr, *"Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio"*.

Tale disposto legale, tuttavia, non è assoluto e la stessa LStr prevede l'estinzione del diritto al ricongiungimento familiare qualora siano adempite ben precise condizioni. In effetti, in base all'art. 51 cpv. 1 LStr, i diritti giusta l'art. 42 si estinguono se:

<sup>1</sup> Per rendere la lettura più scorrevole le parole a persone sono riportati solo al maschile, è naturalmente compresa l'accezione femminile del termine.

- a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;
- b. sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.

Per contro, l'articolo 63 LStr, oltre alla revoca per ordine pubblico o debiti privati, prevede che un permesso di domicilio possa essere revocato per motivi assistenziali. In effetti a mente dell'art. 63 cpv. 1 lett. c) LStr, il permesso di domicilio può essere revocato qualora lo straniero o una persona a suo carico dipenda dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

In relazione a tale ultimo disposto legale, giova di seguito riportare quanto prescritto dalle Istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM): *“Conformemente alla prassi del Tribunale federale, si può parlare di dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale a partire dal momento in cui le prestazioni superano gli 80'000 franchi e sono state percepite per almeno due o tre anni. È tuttavia determinante che la valutazione del carattere durevole della dipendenza dall'aiuto sociale tenga conto anche della prognosi per il futuro (probabile evoluzione finanziaria a lungo termine). Vi è dipendenza durevole se al momento della decisione non sussistono prospettive di miglioramento e con tutta probabilità il rischio di dipendenza permane nonostante le possibilità di sostegno da parte dei familiari. Nella valutazione occorre tenere conto anche dei retroscena che hanno condotto la persona a dipendere dall'aiuto sociale (dipendenza senza colpa, per esempio di una donna che durante il matrimonio ha assicurato i lavori domestici e compiti assistenziali e al divorzio o al decesso del marito si è trovata a dipendere dall'aiuto sociale; sentenza TF 2C\_958/2011 consid. 3.1)”* (cfr. Istruzioni SEM – LStr, n. 8.3.2.d, stato al 18.07.2016).

Ciò detto, occorre sottolineare come prima di prendere in considerazione una simile misura, l'UM proceda ad intimare alle famiglie interessate almeno due decisioni di ammonimento (art. 96 cpv. 2 LStr) in un intervallo di alcuni mesi l'una dall'altra. Tale prassi è stata instaurata per concedere alle famiglie interessate la possibilità di emanciparsi dalla loro situazione di indigenza. È ora chiaro, una volta di più, che la revoca dei permessi rilasciati nell'ambito del ricongiungimento familiare avviene sulla base della giurisprudenza e l'osservanza delle disposizioni legali. Pur lasciando esse poco margine di apprezzamento sia oggi sia in passato, ogni singola decisione emessa dall'UM, quindi anche nell'ambito dei ricongiungimenti familiari, è sottoposta ad un attento esame della proporzionalità della misura che si intende intraprendere ai sensi dell'art. 96 cpv. 1 LStr, il quale dispone che: *“Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero”*. In questo contesto risulta pure applicabile l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela la vita privata e familiare delle persone. Pur rinunciando, per ovvi motivi, ad entrare nel merito dei singoli casi si precisa inoltre che, nell'ambito dell'esame svolto dall'Autorità amministrativa, la tipologia di relazione che intercorre tra il minorenne di nazionalità svizzera ed il genitore oggetto della decisione va tenuta in debita considerazione.

## II. Risposte

Dopo questa premessa, procediamo ora a fornire le risposte richieste tramite le interrogazioni parlamentari.

1. Dal 2010 ad oggi quanti permessi (B e C) sono stati revocati o non rinnovati per motivi economici (suddivisi per anno)? (Interrogazione n. 115.16)
1. Dal 2010 ad oggi quanti permessi (B e C) sono stati revocati o non rinnovati per motivi economici? (Interrogazione n. 129.16)

Le decisioni negative (revoca o non rinnovo) relative a permessi di dimora "B" e di domicilio "C" emesse dall'Ufficio della Migrazione per motivi economici (ad esempio perdita dello statuto di lavoratore – per cittadini UE/AELS –, AFI/API – fino al 2015 –, insufficienza di mezzi finanziari – per i cittadini dell'UE/AELS –, prestazione assistenziale / USSI, ecc.), tra il 2010 ed il 30 giugno 2016 sono le seguenti:

#### Permessi di dimora "B"

	Decisioni di non rinnovo	Decisioni di revoca
2010	5	15
2011	6	32
2012	15	34
2013	11	29
2014	52	29
2015	74	57
2016 (sino al 30.6.2016)	27	33

#### Permessi di domicilio "C"

	Decisioni di revoca
2010	-
2011	-
2012	4
2013	5
2014	9
2015	12
2016 (sino al 30.6.2016)	7

È opportuno precisare che i dati summenzionati si riferiscono alla totalità delle decisioni negative (revoca o mancato rinnovo) emesse dall'Autorità amministrativa, ovvero l'Ufficio della Migrazione, indipendentemente dallo stato civile della persona straniera o dalla nazionalità di eventuali figli.

Ricordiamo che contro tali decisioni di carattere amministrativo le persone straniere interessate possono, in virtù della loro manifesta legittimazione, adire (usualmente beneficiando dell'effetto sospensivo) alle istanze di ricorso previste dalle disposizioni procedurali applicabili, segnatamente il Consiglio di Stato, il Tribunale cantonale amministrativo ed il Tribunale federale.

2. Nei casi di cui al punto 1 quanti minorenni di cittadinanza svizzera erano figli delle persone a cui è stato revocato o non rinnovato il permesso? (Interrogazione n. 115.16)
2. Nei casi di cui al punto 1 quanti minorenni di cittadinanza svizzera erano figli delle persone a cui è stato revocato o non rinnovato il permesso? (Interrogazione n. 129.16)

Del totale delle decisioni negative relative a permessi di dimora "B" e di domicilio "C" emesse dall'Ufficio della Migrazione per motivi economici, di cui abbiamo riportato alla domanda precedente, il numero di minorenni svizzeri i cui genitori sono stati oggetto di allontanamento ("espulsione" nel testo della vostra interrogazione) in applicazione di decisioni di revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno cresciute in giudicato è il seguente (arco temporale 01.01.2010 30.06.2016):

**Permessi di dimora "B"**

	Minorenni svizzeri figli di genitori con permesso B non rinnovato	Minorenni svizzeri figli di genitori con permesso B revocato
2010	-	-
2011	-	-
2012	-	-
2013	-	-
2014	-	-
2015	-	2
2016 (sino al 30.6.2016)	-	-

**Permessi di domicilio "C"**

	Minorenni svizzeri figli di genitori con permesso C revocato
2010	-
2011	-
2012	-
2013	-
2014	1
2015	2
2016 (sino al 30.6.2016)	-

**3. Nei casi di cui al punto 2 in quanti casi il mancato rinnovo o la revoca concerneva il papà e in quanti casi il mancato rinnovo o la revoca concerneva la mamma? (Interrogazione n. 129.16)**

Il numero di padri e di madri di minorenni svizzeri che sono stati oggetto di allontanamento ("espulsione" nel testo della vostra interrogazione) a seguito di una decisione di revoca rispettivamente non rinnovo del permesso di dimora "B" e di domicilio "C" cresciuta in giudicato sono i seguenti (arco temporale 01.01.2010 30.06.2016):

**Permessi di dimora "B"**

	Madri di figli svizzeri con permesso B non rinnovato/revocato	Padri di figli svizzeri con permesso B non rinnovato/revocato
2010	-	-
2011	-	-
2012	-	-
2013	-	-
2014	-	-
2015	1	1
2016 (sino al 30.6.2016)	-	-

### Permessi di domicilio "C"

	Madri di figli svizzeri con permesso C revocato	Padri di figli svizzeri con permesso C revocato
2010	-	-
2011	-	-
2012	-	-
2013	-	-
2014	-	1
2015	-	1
2016 (sino al 30.6.2016)	-	-

3. Nei casi di cui al punto 2 chi si assume l'onere del mantenimento del coniuge e dei figli rimasti in Svizzera? (Interrogazione n. 115.16)
4. Nei casi di cui al punto 2 chi si assume l'onere del mantenimento del coniuge e dei figli rimasti in Svizzera? (Interrogazione n. 129.16)

Qualora il coniuge e i figli rimasti in Svizzera non dovessero disporre di mezzi propri per il loro sostentamento, la partenza del congiunto cittadino straniero nulla muta al loro diritto, in quanto cittadini svizzeri con domicilio nel Cantone, di continuare a beneficiare delle ordinarie prestazioni di aiuto sociale da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), in virtù dell'art. 5 cpv. 1 della Legge cantonale sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1).

4. Nei casi di cui al punto 1 da quanto tempo erano in Svizzera e per quanto tempo hanno esercitato un'attività lucrativa? (Interrogazione n. 115.16)
5. Nei casi di cui al punto 1 da quanto tempo erano in Svizzera e per quanto tempo hanno esercitato un'attività lucrativa? (Interrogazione n. 129.16)

La durata della presenza in Svizzera di coloro ai quali non è stato rinnovato o revocato il permesso di dimora "B" o revocato il permesso di domicilio "C" è un dato che non fa parte del novero dei dati statistici rilevati dall'UM della SP.

Parimenti, per quanto attiene il periodo di esercizio di un'attività lucrativa durante il loro soggiorno in Svizzera, si osserva che questo aspetto, unitamente ad altri, è tenuto in considerazione dall'UM nell'ambito dell'esame della proporzionalità delle misure adottate (vedi premessa sub I.). Tuttavia, poiché per la tipologia di permessi al centro della presente interrogazione non sussiste un obbligo di comunicare il cambiamento dello scopo del soggiorno, non è possibile procedere al rilevamento statistico di tali informazioni.

6. Nei casi di cui al punto 1, in quanti casi l'attività lucrativa era stata interrotta per consentire la cura dei figli? (Interrogazione n. 129.16)

Il motivo dell'interruzione dell'attività lucrativa di coloro ai quali non è stato rinnovato o revocato il permesso di dimora "B" o revocato il permesso di domicilio "C" è un dato che non è contemplato nell'elenco dei dati statistici rilevati dall'UM della SP.

Di conseguenza non è possibile determinare in quanti di questi casi l'attività lavorativa sia stata interrotta per accudire i figli. Tuttavia, come già precisato in premessa, l'UM tiene conto di tale

aspetto nella ponderazione delle proprie decisioni (*"retroscena che hanno condotto la persona a dipendere dall'aiuto sociale"*) come prescritto dalle istruzioni emanate dalla SEM (Istruzioni SEM – LStr, n. 8.3.2.d, stato al 18.07.2016).

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 40 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dasf-dir@ti.ch)